



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

TUTELA AMBIENTE

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 804 / 2018

Oggetto:

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO", LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI

SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e

congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi
- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione

Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopraccitata D.G.R. di ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Considerato che:

Il "Nuovo Accordo di programma per l'azione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore od uguale ad "EURO 3" e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria "EURO 4" a partire dal 1 ottobre 2020 ed alla categoria "EURO 5" a partire dal 1 ottobre 2025;

la Regione Piemonte con D.G.R. n. 57-7628 del 25 settembre 2018 avente ad oggetto "Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" ha inserito il Comune di Casale Monferrato nell'elenco dei Comuni interessati dai provvedimenti contenuti nell'accordo padano;

Dato atto che:

l'art. 7 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e tutela del patrimonio artistico.

Ritenuto che:

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera

IL SINDACO

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada),

Vista la D.G.R. n. 57-7628 del 25 settembre 2018 avente ad oggetto "Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 06/06/2018

ORDINA

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti:

1. LIMITAZIONI STRUTTURALI

A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono attive le misure stabili di limitazione delle emissioni:

1.1 **divieto di circolazione dalle ore 0,00 alle 24,00** di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1,N2,N3) con omologazione **inferiore all'EURO 1** (Direttiva 91/441/CEE, Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE).

Dal **01/10/2019** il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione **uguale ad EURO 1** e dal **01/10/2020** ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione **uguale ad EURO 2**

La presente disposizione è restrittiva per i veicoli diesel rispetto all'Ordinanza n. 900/2007 che prevedeva il divieto dal lunedì al venerdì e dalle 9,00-12,00 e 13,00-19,00 in tutte le aree del Centro Abitato definito nell'allegato 1 per EURO 0 BENZINA ed EURO 1 DIESEL; le disposizioni dell'ordinanza n. 900/2007 inerente tali veicoli sono pertanto revocate e sostituite dalle presenti disposizioni.

1.2 **divieto di circolazione veicolare dalle ore 8,30 alle 18,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì** di tutti i veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1,N2,N3) con omologazione **uguale a EURO 1 e EURO 2** (Direttiva 91/441/CEE, Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE).

La presente disposizione è restrittiva rispetto all'Ordinanza n. 870/2009 che prevedeva il divieto dal lunedì al venerdì e dalle 9,00-12,00 e 13,00-19,00 in tutte le aree del Centro Abitato definito nell'allegato 1 per EURO 2 DIESEL immatricolati da più di 10 anni. Le disposizioni dell'ordinanza n. 900/2007 inerente tali veicoli sono pertanto revocate e sostituite dalle presenti disposizioni.

1.3 **divieto di circolazione veicolare dalle ore 8,30 alle 18,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (01 ottobre - 31 marzo)** dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al

trasporto merci (categorie N1,N2,N3) con omologazione **uguale a EURO 3** (Direttiva 98/68/CEE, Direttiva 99/96/CEE).

Dal **01/10/2020** il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione **uguale ad EURO 4**.

1.4 **divieto di circolazione veicolare dalle ore 0,00 alle 24,00 nel solo periodo invernale (01 ottobre - 31 marzo)** di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o di merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione **inferiore all'EURO 1** (Direttiva 97/24/EC).

1.5 **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**

1.6 obbligo di utilizzare, nei **generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 Kw**, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tindelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1.7 il **divieto di combustione all'aperto** del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso **tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo** dell'anno successivo.

2. LIMITAZIONI TEMPORANEE

Al raggiungimento delle soglie stabilite dal "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, l'adozione delle seguenti misure temporanee omogenee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi:

2.1 **Allerta di 1° livello – colore "ARANCIO"** attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.

2.1.1 Divieto di circolazione veicolare **dalle 08.30 alle 18.30** dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione **uguale all'EURO 4**

2.1.2 Divieto di circolazione veicolare **dalle 08.30 alle 12.30 il sabato e nei giorni festivi**, dei veicoli adibiti al **trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni **uguale ad EURO 1, 2 e 3**

2.1.3 Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa** legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 3 stelle** in base alla classificazione

ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- 2.1.4 Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 2.1.5 Introduzione del **limite a 19°C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.6 Divieto di **spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- Iniezione superficiale (solchi aperti).
 - Iniezione profonda (solchi chiusi).
 - Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - Spandimento a raso in strisce;
 - Spandimento con scarificazione.
- 2.1.7 Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
- 2.2 **Allerta di 2° livello – colore "ROSSO"** attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM 10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti elencati al precedente punto 2.1:
- 2.2.1 Divieto di circolazione veicolare dei **veicoli commerciali** (categoria NI, N2, N3) con omologazioni **uguale a EURO 1, 2 e 3 diesel, dalle 08.30 alle 18.30 il sabato e nei giorni festivi**, e con omologazione **uguale all'EURO 4 diesel, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, tutti i giorni**
- 2.2.2 Divieto di **utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale **dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.**

3. **VEICOLI ESENTATI dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.4 (veicoli, motocicli e ciclomotori EURO 0)**

- 3.1 Veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del Codice della Strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4. VEICOLI ESENTATI dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.2 e 1.3

- 4.1 Veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle ore 8:00 alle 8:30 e dalle ore 14:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8:00 alle 8,30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di sabato e festivi. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019.
- 4.2 veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità, muniti di certificazione del datore di lavoro;
- 4.3 veicoli con a bordo almeno tre persone (car-pooling);
- 4.4. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali,
- 4.5 veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico;
- 4.6 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";

"Motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate

– furgone isoterico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

– contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;

– cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

– cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;

– altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

"Motoveicoli per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è

consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

- attrezzati con scala;*
- attrezzati con pompa;*
- attrezzati con gru;*
- attrezzati con pedana o cestello elevabile;*
- attrezzati per mostra pubblicitaria;*
- attrezzati con spazzatrici;*
- attrezzati con innaffiatrici;*
- attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;*
- attrezzati con saldatrici;*
- attrezzati con scavatrici;*
- attrezzati con perforatrici;*
- attrezzati con sega;*
- attrezzati con gruppo elettrogeno;*
- dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C*

4.7 *veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".*

"Autoveicoli per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;*
- carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;*
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;*
- cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;*
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;*
- telai con selle per il trasporto di coils;*
- betoniere;*
- carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;*
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;*
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;*
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;*
- furgoni blindati per trasporto valori;*
- altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;*

"Autoveicoli per uso speciale" veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al

trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- trattrici stradali;*
- autospazzatrici;*
- autospazzaneve;*
- autopompe;*
- autoinnaffiatrici;*
- autoveicoli attrezzi;*
- autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;*
- autoveicoli gru;*
- autoveicoli per il soccorso stradale;*
- autoveicoli con pedana o cestello elevabile;*
- autosgranatrici;*
- autotrebbratrici;*
- autoambulanze;*
- autofunebri;*
- autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;*
- autoveicoli per disinfezioni;*
- auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;*
- autoveicoli per radio, televisione, cinema;*
- autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;*
- autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;*
- autocappella;*
- auto attrezzate per irrorare i campi;*
- autosaldatrici;*
- auto con installazioni telegrafiche;*
- autoscavatrici;*
- autopercoratrici;*
- autosega;*
- autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;*
- autopompe per calcestruzzo;*
- autoveicoli per uso abitazione;*
- autoveicoli per uso ufficio;*
- autoveicoli per uso officina;*
- autoveicoli per uso negozio;*
- autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;*
- altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.*

- 4.8 veicoli diretti verso le officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della

fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione).

- 4.9 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.10 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nella quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.11 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.12 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing. Veicoli privati utilizzati dal personale dipendente delle aziende e degli enti in servizio pubblico in pronto intervento, se in turno di reperibilità e in servizio per recuperare il mezzo di proprietà dell'ente di appartenenza; l'interessato dovrà dimostrare la condizione di reperibilità con apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione)
- 4.13 veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;
- 4.14 veicoli dell'ARPA, veicoli adibiti a pubblico servizio in caso di emergenza, veicoli adibiti a controlli ispettivi appartenenti ad enti pubblici, veicoli adibiti a servizi essenziali, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali
- 4.15 taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente
- 4.16 veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1,N2, N3) nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dal lunedì al sabato. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019.

4.17 veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età

5. ESENZIONI per il divieto di combustione di residui vegetali di cui al punto 1.7

5.1 in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodo, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dei Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte

5.2 in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

6. VEICOLI ESENTATI dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2

Oltre alle esenzioni previste ai punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

6.1. veicoli del car sharing;

6.2. macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;

6.3. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione)

6.4 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione)

6.5 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione)

6.6 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione)

6.7 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.,

veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);

- 6.8 veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti; nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.9 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.10 veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.11 veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.12 veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.13 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.14 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.15 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.16 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.17 veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.18 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.19 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.20 veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida la domenica, in possesso di regolare licenza

ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciata dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);

6.21 veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);

6.22 veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

7. Ulteriori limitazioni strutturali nel centro abitato

In tutte le aree del Centro Abitato definito nell'allegato 1 continua ad applicarsi il divieto di circolazione nei giorni feriali **dal lunedì al venerdì e dalle 9,00-12,00 e 13,00-19,00** disposto con Ordinanza n. 900/2007 per ciclomotori e motocicli inferiori a EURO 1 nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre

7.1 Le categorie esentate dalle limitazioni sono quelle già riportate al punto 5. nei periodi soggetti alle limitazioni strutturali, alle quali si aggiungono quelle già riportate al punto 6. nei periodi soggetti alle limitazioni temporanee emergenziali.

8. Ulteriori limitazioni strutturali nelle aree individuate come ZTL

8.1 ZTL AMBIENTALE:

Nelle aree individuate come **ZTL ambientale** dall'Ordinanza n. 517/2012, oltre alle limitazioni strutturali di cui al punto 1. inerenti i veicoli diesel, continuano ad essere in vigore per gli altri tipi di veicoli le seguenti limitazioni:

8.1.1 divieto di circolazione veicolare **dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00** per tutti i veicoli a motore, compresi quelli dei residenti e quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso, non conformi alle normative EURO 3;

8.1.2 divieto di circolazione veicolare **dalle 13,00 alle 16,00** per tutti i veicoli a motore, esclusi quelli dei residenti e quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso conformi alle normative EURO 3;

8.1.3 le limitazioni di cui ai punti 7.1.1 e 7.1.2 continuano ad applicarsi in tutte le aree individuate nell'Allegato 2 come ZTL Ambientale e denominate: Via Garibaldi (Isola 4) - Borgo Ala (Isola 7) - ZTL A - ZTL B - ZTL C - Isola Agro Callori (Isola 3) - Via Eccettuato (Isola 15) - Scuole Martiri (Isola 1) - Piazza San Francesco (Isola 2) - Salita Sant'Anna (Isola 11); in tali aree è consentita la circolazione nelle sole strade di seguito elencate:

- Via Eccettuato Sisto e Via Matteotti per l'accesso ai parcheggi
- Via Cavour, Via Magnocavallo, Via della Rovere, Via Mameli, Via Paleologi, Via Lanza, Via Benvenuto San Giorgio per l'attraversamento del Centro Storico e l'accesso ai parcheggi di Piazza Rattazzi e Piazza C. Battisti
- Via Garibaldi, Via Palestro e Via Salandri
- Via Facino Cane, tratto di Via Solferino e tratto di Via Gonzaga al fine di permettere l'accesso al parcheggio denominato "Piccolo Seminario".

8.2 ZTL PERMANENTE CENTRO STORICO:

Nell'area individuata nell'Allegato 2 come **ZTL Permanente Centro Storico** (racchiu-

sa tra Via Palestro, Via Lanza, Via Paleologi, Piazza Tavallini, Piazza Ferrè, Via della Rovere/Via Magnocavallo, Via Canina, Via Vallario, Via Sobrero, Piazza San Francesco, Via Aporti, Piazza Castello, Via Salandri) rimane in vigore l'ordinanza di istituzione della ZTL Storica, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 324 del 14.05.2008 e s.m.i. e ad essa si applicano le disposizioni restrittive dell'Ordinanza Sindacale n. 517/2012 riportate al punto 8.1, e per i veicoli diesel le disposizioni più restrittive di cui alla presente Ordinanza punti 1 e 2.

Il rilascio ex novo ed il rinnovo della autorizzazioni di competenza del Comando di Polizia Locale prevederanno quale prescrizione per i veicoli non conformi alle normative EURO 3 per i veicoli non diesel, il divieto di circolazione nei giorni e negli orari previsti al punto 8.1. Per i veicoli diesel si applicheranno le limitazioni più restrittive disposte ai punti 1 e 2 della presente ordinanza.

8.3 Esclusione dalle limitazioni nelle zone identificate come ZTL

Le categorie esentate dalle limitazioni nelle aree identificate come ZTL sono quelle già riportate al punto 5. nei periodi soggetti alle limitazioni strutturali, alle quali si aggiungono quelle già riportate al punto 6. nei periodi soggetti alle limitazioni temporanee emergenziali.

Per le operazioni da effettuarsi all'interno della ZTL e per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico (cantieri edili, traslochi, banchetti per propaganda elettorale ecc..) è previsto l'inserimento nella stessa autorizzazione delle targhe dei mezzi al servizio dell'occupazione stessa, previa comunicazione delle medesime all'atto della presentazione della richiesta. I veicoli saranno in tal modo autorizzati ad accedere e sostare in ZTL secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

COMUNICA

Che le **misure temporanee** sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì) e sono comunicate sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito dell'accordo padano <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>
- sul sito internet del comune <http://www.comune.casale-monferrato.al.it>

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità **dal 1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno.

Che il **territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione** veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, riportato nella planimetria allegato 1, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

- tratti di strada interni al centro abitato che rappresentano il collegamento principale ad altri Comuni (*circonvallazione interna e innesti alla stessa*);
- tratti di strada interni al centro abitato che consentono l'accesso a parcheggi di interscambio comprese quelle già previste dalle Ordinanze inerenti la ZTL ambientale

ovvero:

- **tratti viari della circonvallazione interna** come di seguito definita (dalle ordinanze n. 900/2007 e 870/2009 aggiornate all'attuale viabilità): Viale Morozzo S.Michele, Piazza XXV Aprile, Piazza Venezia, Viale San Martino fino al sottopasso ferroviario, Corso Trento, Corso Genova, Corso Duca d'Aosta, Via Valerani fino all'incrocio di Via Negri, Via Negri, Strada Cavalcavia, Corso Indipendenza fino alla rotatoria con Via Visconti, Via Buzzi, Via Bruno Buozzi, Via Sant'Anna, *Via Rita Levi Montalcini*, *Via Monsignor Luigi Novarese*, tratto di Corso Manacorda, Via XX settembre, Viale Lungo Po Gramsci (allegato 1)

- **strade di attraversamento e innesto sulla circonvallazione** come di seguito definite (dalle ordinanze n. 900/2007 e 870/2009) (Allegato 1):

- Via Adam fino all'intersezione con Via Camurati,
- Strada Vecchia Torino fino al ponte stradale;
- Via Cardinal Massaia da Strada Valenza fino all'intersezione con Via del Turchino;
- Via Negri tra Strada Valenza e Via Valerani
- Corso Valentino dal sottopasso ferroviario alla rotatoria con Via Verdi, Via Verdi, Via Puccini
- Via Salita Sant'Anna
- Via Oggero – Via XX settembre
- strada Pozzo Sant'Evasio da Strada Asti fino all'intersezione con Via IV novembre
- Via IV novembre

tratti interni che consentono l'accesso ai parcheggi di interscambio come di seguito definite (dalle ordinanze n. 193/2011 e 517/2012):

- Via Eccettuato Sisto e Via Matteotti per l'accesso ai parcheggi
- Via Cavour, Via Magnocavallo, Via della Rovere, Via Mameli, Via Paleologi, Via Lanza, Via Benvenuto San Giorgio per l'attraversamento del centro storico e per l'accesso ai parcheggi di Piazza Rattazzi e di Piazza Cesare Battisti
- Via Garibaldi, Via Palestro e via Calandri
- Via Facino Cane, tratto di Via Solferino e tratto di Via Gonzaga al fine di permettere l'accesso al parcheggio denominato "Piccolo Seminario"

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del Comune:

Allegato 1 : centro abitato soggetto a limitazioni permanenti e tratti viari della circonvallazione interna e di collegamento esentati dalle limitazioni

Allegato 2: precisazione delle aree ZTL con posizione dei parcheggi di interscambio e delle strade che consentono l'accesso a tali parcheggi, esenti dalle limitazioni

AVVERTE

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 711/2018, e le disposizioni delle ordinanze n. 900/2007, 870/2009, 193/2011 e 517/2012 inerenti i veicoli di cui ai punti 1. 3. e 4.

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare,

a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessari, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal presente provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada., relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Casale Monferrato, 09/11/2018

SINDACO
PALAZZETTI CONCETTA